



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 gennaio 2026 n.2

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, commi 1 e 3 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 7 gennaio 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2026

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie, che possono essere rilasciati a stranieri per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche, nonché dagli articoli 33 e 45 della Legge 9 maggio 2023 n.80.

Art. 2 *(Permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, commi 2, lettera a) e 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di trecento così ripartiti:

- a) duecentosettantacinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale;
- b) venticinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3 *(Permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro)*

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, commi 2, lettera b) e 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di seicentottanta così ripartiti:

- a) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con disabilità ovvero invalidità;
- b) centosettanta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;

- c) quattrocento permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
- d) trenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d'internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell'articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e integrato dall'articolo unico, comma 6 del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48 ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage ovvero tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
- e) venti permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e delle attività artistiche;
- f) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni;
- g) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio, assunti presso imprese di servizio che svolgono attività di traslochi;
- h) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese che svolgono tale attività o di lavaggio auto;
- i) cinque permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come fornai;
- l) cinque permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come macellai;
- m) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti nell'edilizia privata.

Art. 4

(Permessi di soggiorno speciale per membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010, è di cinque.

Art. 5

(Permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge n.118/2010, è di quarantacinque.

Art. 6

(Permesso di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge n.118/2010, è di venticinque.

Art. 7

(Permessi di soggiorno per programmi di vacanza/lavoro)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all'articolo 10-bis della Legge n.118/2010, è di millecentoventicinque.

Art. 8

(Permessi di soggiorno per giovani lavoratori professionisti subordinati svizzeri)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per giovani lavoratori professionisti subordinati, in base all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero sottoscritto in data 19 maggio 2025, ratificato e reso esecutivo con il Decreto Consiliare 26 settembre 2025 n.121, è di venti.

Art. 9

(Permessi di soggiorno per imprenditori)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori, di cui all'articolo 10-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di centoventi.

Art. 10

(Permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico, di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101, è di trenta.

Art. 11

(Permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e per motivi Esportivi)

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi, di cui rispettivamente agli articoli 33 e 45 della Legge n.80/2023, è di cinquanta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 gennaio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

